

N. \_\_\_\_\_ prot.

Ai capigruppo consiliari

N. 200 Reg.

Al Collegio Interno



## COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

### Deliberazione originale della Giunta Comunale

**OGGETTO:** Tutela del dipendente dell' Ente che segnala un illecito.


L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventiquattro** del mese di **dicembre** alle ore **11.30** e segg. nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
MAROSO ALDO	SINDACO	X	
BERTONCELLO MANUELA	VICE - SINDACO	X	
STANGHERLIN GIANNANTONIO	ASSESSORE	X	
TODESCO ANDREA	ASSESSORE	X	
SCREMIN GIANNINA	ASSESSORE	X	
ORLANDO FAVARO MARTA	ASSESSORE	X	

e con la partecipazione del Segretario Generale **dott. Giuseppe G. Schiavone**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

- Servizio Affari Generali
- Servizio Economico – Finanziario
- Servizio Urbanistica – Edilizia Privata - SUAP
- Servizio Lavori Pubblici
- Servizio Cultura-Sport-Politiche Giovanili
- Servizio Manutenzioni – Prot. Civile
- Servizio Polizia Locale



Premesso che:


- il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le pubbliche amministrazioni adottino i necessari accorgimenti tecnici per la tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2011 (introdotto dalla L. 190/2012 "Anticorruzione"). L'ANAC, con Determinazione n. 06 del 28 aprile 2015, ha emesso le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" con l'intento di fornire una interpretazione dell'apparato normativo;
- l'ANAC ha stabilito che l'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività
- l'art. 7 bis del Piano di prevenzione adottato da questo Comune impegna l'ente ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni
- nel piano viene specificato che la dislocazione degli Uffici e il sistema di distribuzione degli incarichi consente di ottenere le garanzie richieste dal PNA limitando l'identificazione e la posizione di organigramma del segnalante (nel caso di segnalazione non anonima) ai soli casi di necessità, ossia in presenza delle situazioni legali che rendono indispensabile disvelare l'identità, a soggetti autorizzati che siano in possesso delle specifiche credenziali
- il piano prevede che le segnalazioni siano indirizzate al Responsabile della prevenzione e all'U.P.D., che, ricevuta la segnalazione, dovranno assumere le adeguate iniziative a seconda del caso;

**Richiamata** la determinazione n. 06 del 28 aprile 2015 con la quale l'Anac ha emanato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" precisando che:

- "... l'obiettivo del presente atto consiste, dunque, nel dettare una disciplina volta a incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un'efficace tutela
- "...le Linee guida propongono un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni che tiene conto dell'esigenza di tutelare la riservatezza del dipendente che le invia
- "... Ogni amministrazione, alla luce dei predetti principi, potrà adattare il modello proposto sulla base delle proprie esigenze organizzative";

**Considerato** che, ad avviso dell'ANAC:

- "le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. Ciò appare in linea, peraltro, con il concetto di corruzione preso a riferimento nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 e soprattutto nell'attuale PNA (§ 2.1), volto a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano



state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un'altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione. In tale ipotesi, l'amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque all'amministrazione cui i fatti si riferiscono, secondo criteri e modalità da quest'ultima stabilite, o all'A.N.A.C.


- non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose. In ogni caso, considerato lo spirito della norma - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni per l'emersione dei fenomeni corruttivi - ad avviso dell'Autorità non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato
- al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, è opportuno che, ai fini di un'efficace gestione delle segnalazioni, le amministrazioni si dotino di un sistema che si componga di una parte organizzativa e di una parte tecnologica, tra loro interconnesse. La parte organizzativa riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del segnalante: esse fanno riferimento sia al quadro normativo nazionale sia alle scelte politiche e gestionali del singolo ente pubblico. La parte tecnologica concerne il sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni: esso comprende la definizione del flusso informativo del processo con attori, ruoli, responsabilità e strumenti necessari al suo funzionamento (l'architettura del sistema hardware e software);

**Che** per l'Autorità Nazionale Anticorruzione "Per tutelare il dipendente che segnala gli illeciti e garantire quindi l'efficacia del processo di segnalazione" il sistema di gestione delle segnalazioni deve essere capace di:

- gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria
- tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione
- tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette
- tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati
- consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria;

**Che** l'Amministrazione dovrà prevedere le opportune cautele al fine di:

- identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo
- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario
- non permettere di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: ciò a motivo del fatto, già ricordato, che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato come previsto dall'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001
- mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa. A tal riguardo si rammenta che la denuncia è sottratta all'accesso di cui all'art. 22 e seguenti della legge 241/1990;



**Che**, ai fini della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, la gestione delle segnalazioni realizzata attraverso l'ausilio di procedure informatiche è largamente preferibile a modalità di acquisizione e gestione delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del segnalante; è in ogni caso necessario che il sistema informatico di supporto sia realizzato in maniera tale da garantire adeguate misure di sicurezza delle informazioni. A tal riguardo, oltre alla corretta identificazione del segnalante, è necessario attuare modalità di audit degli accessi al sistema, la cui consultazione deve essere riservata esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto. Il sistema, oltre a tenere traccia delle operazioni eseguite, dovrà offrire idonee garanzie a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e delle informazioni che attraverso questo verranno acquisiti, elaborati e comunicati secondo la procedura di gestione delle segnalazioni opportunamente stabilita dall'amministrazione. Si raccomanda, in particolare, l'adozione di protocolli sicuri e standard per il trasporto dei dati (ad esempio SSL) nonché l'utilizzo di strumenti di crittografia end-to-end per i contenuti delle segnalazioni e dell'eventuale documentazione allegata. È opportuno, a tal fine, che l'amministrazione proceda a un'analisi dei rischi nella gestione delle informazioni che consenta di identificare e adottare idonee misure di sicurezza di carattere sia tecnico sia organizzativo. Si raccomanda, inoltre, l'adozione di un idoneo modello organizzativo che definisca le responsabilità in tutte le fasi del processo di gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e di trattamento delle informazioni. Tali misure trovano specifica applicazione in relazione alle caratteristiche del sistema informatico realizzato e, tipicamente, si inseriscono nell'ambito dei presidi di sicurezza delle informazioni di carattere tecnico ed organizzativo predisposti dall'amministrazione nella gestione dei sistemi informativi. Sempre al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, occorre altresì effettuare idonee scelte relativamente a:

- modalità di conservazione dei dati (fisico, logico, ibrido)
- politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici (disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione, crittografia dei dati e dei documenti allegati)
- politiche di accesso ai dati (funzionari abilitati all'accesso, amministratori del sistema informatico)
- politiche di sicurezza (ad es. modifica periodica delle password)
- tempo di conservazione (durata di conservazione di dati e documenti);


**Considerato** che L'A.N.A.C. ha intenzione di dotarsi di un modello gestionale informatizzato, che si svilupperà secondo le fasi indicate di seguito: al termine delle attività di realizzazione del sistema automatizzato per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, l'Autorità metterà a disposizione in riuso gratuito il software e la relativa documentazione per tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta;

**Che** in considerazione della possibilità di ottenere senza spese per questo comune il programma informatico, il responsabile del servizio di prevenzione propone di attribuire a cura dello stesso responsabile della prevenzione un codice identificativo a tutti i dipendenti del comune, codice di cui sarà a conoscenza unicamente il responsabile della prevenzione e di utilizzare per la tutela del dipendente la cassetta delle lettere affinché chi abbia da segnalare illeciti possa farlo ad ogni ora e senza il rischio di essere individuato;

**Considerato** che, stante la ridotta dimensione di questo comune, il costo dei software proposti dalle società informatiche e anche il costo di attivazione proposto dall'Ancitel potrà essere economizzato in attesa di ottenere a titolo gratuito il programma informatico in corso di elaborazione da parte dell'ANAC, senza peraltro rinunciare nel frattempo a garantire al personale le tutele richieste dall'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale;



Per tutto quanto sopra espresso e considerato

### PROPONE


- **di** prendere atto di quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC con la propria determinazione n. 06 del 28 aprile 2015, con la quale sono state diramate le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"
- **di** garantire al personale di questo comune le tutele richieste dall'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 demandando al Responsabile del Servizio di Prevenzione il compito di attribuire un codice identificativo a tutti i dipendenti del comune, codice di cui sarà a conoscenza unicamente il Responsabile della Prevenzione, e di utilizzare per la tutela del dipendente, la cassetta delle lettere affinché chi abbia da segnalare illeciti possa farlo ad ogni ora e senza il rischio di essere individuato.

#### PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

**UNITA' DI SERVIZIO: SEGRETERIA**


Il Responsabile del Servizio Prevenzione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

FIRMA dott. Giuseppe G. Schiavone



DATA

24.12.2015



## LA GIUNTA MUNICIPALE

**Vista** la proposta di deliberazione;

**Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visti** i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267;

**Con** voti favorevoli unanimi, legalmente espressi:

### DELIBERA

- **di** prendere atto di quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC con la propria determinazione n. 06 del 28 aprile 2015, con la quale sono state diramate le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"

- **di** garantire al personale di questo comune le tutele richieste dall'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 demandando al Responsabile del Servizio di Prevenzione il compito di attribuire un codice identificativo a tutti i dipendenti del comune, codice di cui sarà a conoscenza unicamente il Responsabile della Prevenzione, e di utilizzare per la tutela del dipendente, la cassetta delle lettere affinché chi abbia da segnalare illeciti possa farlo ad ogni ora e senza il rischio di essere individuato.


Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Gianpiero Schiavone

*Giuseppe Gianpiero Schiavone*



IL SINDACO

A. Maroso

*A. Maroso*

SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

- Affari generali - Assistenza - Demografici e Statistici
- Cultura -Sport -Pubblica Istruzione -Politiche giovanili
- Economico -Finanziario
- Urbanistica - Ed. Privata -CED-SUAP
- Lavori Pubblici -Patrimonio e demanio
- Manutenzioni -Prot.Civile
- Polizia Locale



IL SEGRETARIO GENERALE  
Giuseppe G. Schiavone

*Giuseppe Schiavone*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**


N. Reg. Cron. 286 Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal

29 DIC. 2015



Il Funzionario Ufficio Segreteria  
~~ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI~~

*Meneghetti Giannina*  
*Mariaphelicia Giannini*



La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola fino al \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'**

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE